



MEDIOBANCA

**SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI  
RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL  
GRUPPO MEDIOBANCA**

LUGLIO 2025



## Principi generali del modello di governo del rischio ML/FT/Sanctions di Gruppo

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi AML/CFT/Sanctions il Gruppo Mediobanca opera nel rispetto dei seguenti principi:

- ◆ adozione di sistemi di flussi informativi periodici ed episodici, sia qualitativi che quantitativi, volti a portare a conoscenza degli organi aziendali e delle funzioni di controllo (inclusa quelle della Capogruppo) eventuali eventi rilevanti che possono incidere sull'esposizione al rischio ML/FT;
- ◆ previsione di meccanismi di coinvolgimento continuo e preventivo della Funzione Antiriciclaggio nei processi d'innovazione delle singole Società, al fine di rilevare i rischi specifici di ogni iniziativa e proporre le adeguate misure di mitigazione
- ◆ adozione di una metodologia di Gruppo per l'autovalutazione periodica del rischio ML/FT cui è esposto ciascuna Società, conformemente alle metodologie e ai criteri definiti dalla Banca d'Italia;
- ◆ armonizzazione a livello di Gruppo di taluni elementi di valutazione del rischio ML/FT (e.g. Paesi grey/black list, consultazione delle medesime liste di controllo nominativo, adozione di linee guida operative comuni);
- ◆ adozione di processi di *customer profiling*, sia interni alle singole Società che di Gruppo, con l'obiettivo di assegnare a ciascun cliente un livello di rischio ML/FT che tiene conto di informazioni cd. soggettive (e.g., caratteristiche anagrafiche, adverse news) e oggettive (e.g., segnalazione di operazione sospetta);
- ◆ applicazione di misure rafforzate nei casi di maggiore rischio ML/FT – siano essi tassativamente individuati dalla normativa (e.g., rapporti e operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio della Lista UE<sup>1</sup>) ovvero frutto del modello di *customer profiling* adottato internamente – inclusi specifici processi autorizzativi interni e misure di rafforzata verifica andamentali;
- ◆ adozione di una base informativa comune, con lo scopo di accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla clientela comune, tramite:
  - la condivisione a livello consolidato – nei limiti consentiti dalla legislazione del Paese terzo – di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette;
  - l'attribuzione ai clienti comuni a più Società del Gruppo<sup>2</sup> di un medesimo profilo di rischio, corrispondente a quello più elevato tra quelli assegnati al cliente dalle diverse Società;
- ◆ richiesta, sulla base di un approccio basato sul rischio, di specifiche dichiarazioni al cliente circa il corretto assolvimento degli obblighi tributari;
- ◆ divieto di intrattenere rapporti, relazioni, operazioni con "banche di comodo"<sup>3</sup> o società fiduciarie, trust, società anonime o controllate mediante azioni al portatore aventi sede in

<sup>1</sup> Per questi ultimi si intendono i Paesi extra UE con carenze strategiche nei regimi di AML/ CFT (attualmente definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione Europea del 14 luglio 2016 e successive modifiche; versione consolidata della Lista disponibile qui: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1675>).

<sup>2</sup> Restano fermi eventuali vincoli di riservatezza imposti alla circolazione delle informazioni dalle normative locali.

<sup>3</sup> Per banche di comodo si intendono banche o enti che svolgono funzioni analoghe prive di una significativa struttura organica e gestionale nel Paese in cui sono costituiti e autorizzati all'esercizio dell'attività, né sono parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.



Paesi terzi ad alto rischio della Lista UE. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità;

- ◆ divieto di intrattenere rapporti<sup>4</sup> con soggetti condannati (anche non in via definitiva) per i seguenti reati: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, associazione sovversiva, reati di armi contro lo Stato, associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati-presupposto del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tratta di persone, traffico di stupefacenti;
- ◆ divieto, per le Società estere del Gruppo, di instaurare e intrattenere rapporti senza aver previamente acquisito il parere del Responsabile AML di Gruppo, con soggetti che presentino un singolo fattore di rischio alto ML/FT grave o una pluralità di fattori di rischio alto ML/FT, qualora siano presenti adverse news rilevanti di natura *crime*, *political*, *terrorism* o *sanctions*;
- ◆ nei casi di persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche (cd. persone politicamente esposte o "PEP"):
  - attribuzione di un profilo di rischio di riciclaggio alto;
  - adozione di procedure di rafforzata verifica che prevedono la raccolta e la valutazione delle informazioni sull'origine dei fondi, le fonti di reddito, la situazione patrimoniale e le relazioni d'affari rilevanti;
  - previsione di un modello di adeguata verifica nel continuo basato su forme di monitoraggio rafforzato andamentale periodico;
- ◆ divieto di intrattenere rapporti con soggetti residenti o che svolgano attività prevalente in Paesi sotto embargo totale;
- ◆ divieto di compiere operazioni che coinvolgano i soggetti inseriti nelle *black list* antiterrorismo e *sanctions* nazionali o internazionali applicabili (e.g., Regolamenti Comunitari, Risoluzioni Nazioni Unite, Provvedimenti OFAC, Provvedimenti UKHMT), secondo quanto specificamente previsto di volta in volta dalle normative sanzionatorie;
- ◆ previsione di presidi di *name detection* sia in fase di *on-boarding* che *ongoing* nei confronti dei soggetti rilevanti (clienti, esecutori, titolari effettivi) con cui direttamente o indirettamente il Gruppo entra in relazione, basati sulla consultazione delle principali liste di controllo nominative nazionali e internazionali, secondo consolidate *best practices* di settore;
- ◆ previsione di strumenti di *transaction monitoring* in grado di rilevare eventuali comportamenti anomali nell'operatività dei clienti e processi di *payments screening*, volti a rilevare nelle disposizioni di bonifico la presenza in *black list* internazionali di soggetti (beneficiari/ ordinanti) e/ o Paesi (di origine/ di destinazione);
- ◆ previsione di presidi in materia di *sanctions screening* degli strumenti finanziari volti a inibire l'operatività in strumenti oggetto di restrizioni;

---

<sup>4</sup> Qualora non sia possibile bloccare l'operatività a causa del tipo di rapporto in essere (e.g., finanziamento) è comunque necessario: i) provvedere tempestivamente alla chiusura di eventuali altri rapporti; ii) inibire l'apertura di nuovi rapporti; iii) valutare attentamente l'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta; iv) sottoporre la posizione a misure rafforzate di adeguata verifica.



## MEDIOBANCA

- ◆ adozione di programmi di formazione continua del personale dipendente e dei collaboratori, erogati anche con il coinvolgimento attivo e continuo della Funzione Antiriciclaggio.

Il Gruppo Mediobanca non adotta processi che determinano la preclusione ovvero il rifiuto all'accesso a prodotti e servizi finanziari da parte di clienti o intere categorie di clienti, senza una debita e motivata valutazione dei profili di rischio di ciascun cliente in conformità con la vigente normativa.

Mediobanca, in qualità di Capogruppo, si adopera inoltre affinché le Società e le filiali estere attuino pienamente le politiche e le procedure definite a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Con particolare riferimento alle Società controllate a maggioranza e alle filiali estere con sede in Paesi extra UE, in presenza di limiti legali all'applicazione delle procedure di Gruppo e alla circolazione delle informazioni rilevanti per la prevenzione del riciclaggio la Banca, secondo un approccio basato sul rischio, dispone misure aggiuntive per ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività in questi Paesi.